



Il Ministro per la pubblica amministrazione

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

“Azioni congiunte per favorire il reclutamento del personale tecnico e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche”



Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro per la pubblica amministrazione, On. Prof. Renato Brunetta, nel seguito “il Ministro” o “la Parte”

E

Il Consiglio Nazionale Forense, in persona della Presidente f.f. Avv. Maria Masi

VISTI

- il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale l’On. Prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, On. Prof. Renato Brunetta, è stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;
- le linee programmatiche presentate al Parlamento dal Ministro per la pubblica amministrazione in cui, tra l’altro, si richiama la necessità di ripensare i meccanismi di selezione e reclutamento del personale, anche prevedendo meccanismi di selezione innovativi da realizzare con la collaborazione degli Ordini Professionali per la selezione delle migliori professionalità;
- il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale stipulato tra il Presidente del Consiglio dei ministri Prof. Mario Draghi, il Ministro della pubblica amministrazione On. Prof. Renato Brunetta e le Confederazioni sindacali dei lavoratori;
- il Regolamento 2021/241/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza che tra l’altro prevede che, ai fini della realizzazione dei progetti del Piano, possono essere conclusi accordi con Università, centri di alta formazione e ordini professionali per favorire la selezione e l’assunzione rapida dei migliori profili specialistici;
- la disciplina normativa finalizzata all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;
- la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo*”;
- la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*”) che disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, la professione di avvocato il quale, ai sensi dell’art. 2, commi 5 e 6, di tale legge, svolge in via esclusiva le attività di assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali nonché



Il Ministro per la pubblica amministrazione

- l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se esercitata in modo continuativo, sistematico e organizzato;
- l'art. 11 della legge n. 247 del 2012 e l'art. 15 del Codice Deontologico Forense che prevedono l'obbligo, in capo agli iscritti, di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia;
 - l'art. 12 della legge n. 247 del 2012 che obbliga l'avvocato a stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e a rendere noti al cliente gli estremi di detta polizza;
 - il Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016 che stabilisce le *“Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato”*;
 - l'art. 35 della legge n. 247 del 2021 che individua i compiti e le prerogative del Consiglio Nazionale Forense e, in particolare, il comma 1, lettera a), di tale articolo, il quale prevede che il Consiglio Nazionale Forense *“ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti”*;

CONSIDERATO

- che il Ministro per la pubblica amministrazione è delegato ad esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di reclutamento e svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni al fine di favorirne la modernizzazione, la diversificazione e flessibilità, anche territoriale, il buon andamento e la trasparenza e che il Dipartimento della funzione pubblica annovera, tra i propri compiti, quello di promuovere interventi innovativi per il miglioramento dei processi organizzativi delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione;
- che il Dipartimento della funzione pubblica fornisce al Ministro per la pubblica amministrazione il supporto per lo svolgimento dei compiti delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- che, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, della citata legge n. 56 del 2019, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato;
- che il percorso di accesso alla professione forense prevede l'accertamento della competenza dei candidati mediante la verifica del possesso di specifici titoli di studio, lo svolgimento di un periodo di tirocinio professionale certificato e il superamento di un esame di Stato;



Il Ministro per la pubblica amministrazione

- il ruolo svolto dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell'ordine circondariali nel garantire il costante aggiornamento professionale e la formazione continua per i propri iscritti, nonché il mantenimento dei requisiti di correttezza e buona condotta, anche attraverso le attività svolte dai Consigli Distrettuali di Disciplina e dal Consiglio Nazionale Forense nell'esercizio della funzione di giudice sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai suddetti Consigli Distrettuali di Disciplina;
- che il Consiglio Nazionale Forense promuove e sostiene la formazione specialistica degli iscritti, anche attraverso la Fondazione "Scuola Superiore dell'Avvocatura" la quale, tra l'altro, promuove studi e ricerche in materia di formazione per l'accesso e di aggiornamento professionale degli avvocati; organizza attività formative, di aggiornamento, di orientamento, di perfezionamento e di specializzazione professionale e cura la formazione di docenti e tutor delle scuole forensi organizzate dagli Ordini territoriali e da fondazioni o associazioni o altre entità costituite a tale scopo dagli Ordini; determina gli indirizzi organizzativi, funzionali e didattici delle scuole forensi e ne coordina l'attività; determina gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di aggiornamento professionale da parte degli Ordini circondariali;
- che il riconoscimento del ruolo sussidiario degli Ordini e dei professionisti iscritti agli Albi costituisce il risultato di un'evoluzione normativa già in atto da alcuni anni, che riconosce il peculiare rilievo pubblicistico della funzione ordinistica, preordinata alla garanzia del miglior esercizio delle professioni regolamentate, in considerazione dei principi e valori costituzionali cui l'esercizio di esse soggiace;
- che la previsione di cui all'art. 5 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato") già delegava il Governo ad individuare gli atti delle amministrazioni pubbliche che potevano essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi "in relazione al carattere di terzietà di queste";
- che molti sono i settori in cui la professione forense – nella sua articolazione istituzionale, ma anche con riferimento ai singoli iscritti – svolge già funzioni sussidiarie, contribuendo al buon andamento dell'amministrazione e, in particolare, dell'amministrazione della giustizia;

RITENUTO OPPORTUNO

- individuare strumenti utili a snellire i processi di reclutamento nella pubblica amministrazione, garantendo il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in attuazione e nel rispetto della disciplina in materia di reclutamento introdotta dal citato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 113;
- realizzare specifiche funzionalità nell'ambito del Portale del reclutamento che consentano di consultare le banche dati dei professionisti attraverso criteri di ricerca mirati e finalizzati all'individuazione di figure di professionisti con competenze ed esperienze adeguate per la realizzazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- rendere la pubblica amministrazione maggiormente attrattiva, promuovendo azioni per assicurare la più ampia ed efficace diffusione delle opportunità di assunzione per i



Il Ministro per la pubblica amministrazione

professionisti anche dotati di particolari competenze certificate, al fine di supportare le azioni e i progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e atti

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2

Finalità e obiettivi

1. Il presente Protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra i sottoscrittori del presente Protocollo per attivare forme di cooperazione a carattere organizzativo e tecnico (interoperabilità di piattaforme informatiche), in modo da consentire l'implementazione di funzioni specifiche di ricerca nell'ambito del Portale del reclutamento di cui alla legge 19 giugno 2019, n. 56 per la selezione di professionisti da reclutare nella pubblica amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. Con il presente Protocollo sono stabiliti i dettagli e i limiti della collaborazione tra il Dipartimento della funzione pubblica e il Consiglio Nazionale Forense - di seguito le Parti - per l'attuazione delle modalità di reclutamento dei professionisti per le finalità richiamate nelle premesse e nel comma 1 del presente articolo.

Art. 3

Impegni

1. Le Parti si impegnano a collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze, per la realizzazione delle finalità descritte e a sostenere incontri volti a garantire l'implementazione delle funzioni specifiche di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Protocollo nell'ambito del Portale del reclutamento di cui alla legge 19 giugno 2019, n. 56.

2. Al fine di individuare il maggior numero possibile di professionalità da sottoporre alle procedure di selezione comparativa e pubblica indette dalle pubbliche amministrazioni, il Consiglio Nazionale Forense potrà promuovere anche la realizzazione e l'implementazione di piattaforme digitali anagrafiche a disposizione degli iscritti all'Ordine forense, che potranno essere collegate al Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56 attraverso la realizzazione di funzionalità tecniche basate sull'interoperabilità dei sistemi.

3. Il Consiglio Nazionale Forense si impegna a diffondere, attraverso azioni di informazione/comunicazione indirizzate a tutti i professionisti, le opportunità di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

4. Il Consiglio Nazionale Forense si impegna a promuovere presso i Consigli dell'ordine circondariali un flusso informativo dei dati relativi agli iscritti agli Ordini forensi verso il Portale del reclutamento



Il Ministro per la pubblica amministrazione

di cui alla legge 19 giugno 2019, n. 56, secondo le modalità tecniche stabilite con il Dipartimento della funzione pubblica per mezzo dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 4

Caratteristiche tecniche

1. Il modello di processo, le specifiche tecniche e le modalità d'interazione fra la piattaforma in cui convergeranno i dati degli iscritti agli ordini forensi e il Portale del reclutamento di cui alla legge 19 giugno 2019, n. 56 sono contenute in appositi documenti tecnici che saranno condivisi tra le Parti a decorrere dal termine di quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo.
2. Attraverso i medesimi documenti tecnici saranno stabilite le modalità di utilizzo di eventuali piattaforme già in uso per facilitare l'interoperabilità tra il Portale del reclutamento di cui alla legge 19 giugno 2019, n. 56 e l'Ordine forense.

Art. 5

Coordinamento e monitoraggio

1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito un Gruppo di lavoro composto dai rappresentanti del medesimo Dipartimento e del Consiglio Nazionale Forense allo scopo di assicurare l'attuazione del presente Protocollo e monitorare l'avanzamento delle attività ivi previste, anche mediante la redazione di un report annuale sui risultati raggiunti in termini di occupazione dei professionisti presso la pubblica amministrazione. Alle attività del Gruppo di lavoro, anche al fine di approfondire l'impatto delle nuove modalità di selezione dei professionisti presso la pubblica amministrazione, possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza interessate alla selezione di professionisti per la realizzazione dei medesimi interventi.

Art. 6

Oneri finanziari

1. Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle Parti.

Art. 7

Riservatezza e Trattamento dei dati

1. Le attività poste in essere in esecuzione del presente Protocollo che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del



Il Ministro per la pubblica amministrazione

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

2. Le Parti si impegnano al corretto utilizzo dei dati nel rispetto della riservatezza delle informazioni.

Art.8 **Disposizioni finali**

1. Il presente Protocollo ha durata di cinque anni ed è rinnovabile previa intesa tra le Parti.
2. Ciascuna delle Parti può chiedere il recesso, a mezzo posta elettronica certificata (pec), con preavviso di almeno sessanta giorni.
3. Il presente Protocollo è modificabile per atto scritto e previo accordo delle Parti.
4. Le parti si impegnano a risolvere in maniera bonaria eventuali controversie nascenti e, dichiarano, sin d'ora, che il foro competente per l'interpretazione e l'applicazione del Protocollo in questione è quello di Roma.

Roma,

*Il Ministro per la pubblica
amministrazione*

On. Prof. Renato Brunetta

Il Consiglio Nazionale Forense

Avv. Maria Masi

Elvira Elvira